

Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana. (12G0198).

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti rispettivamente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visti il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, le linee guida per gli istituti tecnici di cui alle direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4, e le linee guida per gli istituti professionali di cui alle direttive 28 luglio 2010, n. 65 e 16 gennaio 2012, n. 5;

Vista l'intesa firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Piena e intera esecuzione è data all'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana. L'intesa comprende 4 allegati relativi alle indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale ed è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino  
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  
Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 14, foglio n. 54

***Per ragioni di spazio si rinvia al DPR 176 del 20 agosto 2012, consultabile on line, digitando sul motore di ricerca inerente all' Intesa sulle Indicazioni didattiche secondo ciclo***

## **OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021**

### **10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on fine*.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello *on fine* ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate *on line* (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

### **Collocazione oraria dell'IRC**

Come sancito dall'Intesa fra il MIUR e la CEI sottoscritta il 14 dicembre 1985 la collocazione oraria dell'IRC è *effettuata dal Capo d'istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe*. (DPR n. 751 del 16/12/1985 punto 2.2

Di fronte a ricorsi contro tale normativa si è espressa la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 290 del 22/6/1992 ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale della presenza dell'IRC nel quadro orario ordinario della scuola.

Occorre tener conto anche del DPR 751/85 punto 2.1.a e successivi interventi che disciplina che non vi deve essere *«alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ... alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni»*.

### **Attribuzione del credito scolastico**

L'Ordinanza Ministeriale del 15 marzo 2007, n. 26, chiarisce il ruolo e il compito del docente di Religione cattolica nell'attribuzione del credito scolastico.

"I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

### **Scrutinio finale**

Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202, disciplina: *"Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

Nonostante alcuni TAR abbiano decretato diversamente il voto espresso dal Docente di Religione cattolica resta valido anche quando questo è determinante come sancito dalle delibere di diversi TAR:

- TAR PUGLIA-LECCE - Sezione I Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994.
- TAR TRENTO - sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000.
- TAR VENETO - Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005.